



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/10 DEL 20.4.2010

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, relativa al progetto "Impianto di recupero rifiuti non pericolosi secondo procedure semplificate: tipologia 7.31 bis, terre e rocce di scavo, D.Lgs. 2 febbraio 1998 e s.m.i.". Proponente: T.M.T. S.N.C. di Deiana Antonio & Figli.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società T.M.T. S.N.C. di Deiana Antonio & Figli ha presentato a ottobre 2009, regolarizzandola a febbraio 2010, l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento "Impianto di recupero rifiuti non pericolosi secondo procedure semplificate: tipologia 7.31 bis, terre e rocce di scavo, D.Lgs. 2 febbraio 1998 e s.m.i.", ascrivibile alla categoria di cui all'allegato B1 della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, punto 7, lettera w) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

L'intervento proposto consiste nell'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, costituiti da materiali provenienti da operazioni di scavo, da parte della società proponente, già operante nel settore autotrasporto e movimento terra. La sede operativa è sita in un'area di circa 2 ettari della zona industriale di Olbia, dove insiste un fabbricato di superficie pari a 1.000 m², adibito a uffici, servizi e ricovero mezzi e attrezzature. Non sono previste opere ma esclusivamente il posizionamento di un vibrovaglio azionato elettricamente e la disponibilità di mezzi meccanici per il caricamento del materiale al vaglio, per la lavorazione, o all'autocarro, per il trasporto a destinazione dopo la lavorazione. L'impianto previsto è in grado di trattare fino a 300 t/giorno, pari a circa 60.000 t/anno.

Il Servizio Tutela paesaggistica per la provincia di Olbia-Tempio ha comunicato, con nota Pos. n. 2183/02 prot. n. 628/OT del 9.3.2010, che "il sito in cui sarà collocato l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ricade in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico per effetto del D.M. del 30.11.1965, successivamente rettificato con D.M. del 10.1.1968 e che, in forza di quanto prescritto dal Piano Regolatore Industriale all'art. 4, trattasi di opere per le quali il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. è sub delegato all'Amministrazione comunale", non segnalando al contempo criticità.



L'Assessore riferisce che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), preso atto della nota del Servizio Tutela paesaggistica per la provincia di Olbia-Tempio, a conclusione dell'istruttoria, propone di non sottoporre alla procedura di VIA l'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. dovranno essere attuate le norme tecniche generali di cui all'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e in particolare, data la messa in riserva in cumuli delle terre e rocce da scavo, dovrà essere pavimentata l'area dedicata e i materiali dovranno essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento attraverso appositi sistemi di copertura, costituiti anche eventualmente da teli impermeabili;
2. in conformità a quanto stabilito dal D.M. 5.2.1998, Allegato 1, Suballegato 1, le attività di recupero costituite dall'utilizzo dei materiali per recuperi ambientali e per la formazione di rilevati e sottofondi stradali dovranno essere subordinate all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, secondo il metodo in allegato 3 al medesimo decreto. Qualora dalle analisi di caratterizzazione si evidenziasse una non conformità del materiale al riutilizzo, questo dovrà essere avviato a smaltimento in conformità alla normativa vigente;
3. lo scarico dei reflui, comprese le acque di prima pioggia, dovrà avvenire nel rispetto dei limiti allo scarico del regolamento fognario consortile e in conformità con quanto previsto nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006;
4. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, dovranno essere effettuati a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, parte IV, della deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008; gli esiti di tali controlli dovranno essere trasmessi al Comune interessato e all'ARPAS. Qualora tali controlli dovessero evidenziare un superamento dei limiti, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per ricondurre i livelli sonori entro i limiti associati alla classe acustica assegnata;
5. i mezzi meccanici dovranno essere tenuti sempre in perfetta efficienza e dovranno essere adottate misure gestionali che ne prevedano lo spegnimento durante il non utilizzo;
6. nel perimetro del lotto, lungo la recinzione esistente, dovrà essere realizzata una barriera verde con specie arboree ed arbustive autoctone (es. Carrubo, Lecci, Olivastri), utilizzando esemplari accresciuti di altezza non inferiore a 1,5 metri disposte, ove possibile, su due o più file;



7. prima dell'approvazione del progetto da sottoporre a autorizzazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi al Servizio SAVI gli elaborati progettuali significativi che recepiscono le prescrizioni di cui sopra.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio Sostenibilità ambientale e valutazione impatti.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA il progetto relativo all'intervento "Impianto di recupero rifiuti non pericolosi secondo procedure semplificate: tipologia 7.31 bis, terre e rocce di scavo, D.Lgs. 2 febbraio 1998 e s.m.i.", proposto dalla società T.M.T. S.N.C. di Deiana Antonio & Figli, a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa. Sull'osservanza delle prescrizioni anzidette dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Olbia, la Provincia di Olbia-Tempio, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Tempio e l'A.R.P.A.S.;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI, dovranno essere avviati entro cinque anni dall'adozione della presente deliberazione, pena l'attivazione di nuova procedura di screening.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Sebastiano Sannitu